

<\$!INIZIO1>PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI ORGANICHE E DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE
PER L'ANNO 2003

Oggetto consiliare n. 3713
R<BS>ELAZIONE

Il presente progetto di legge affronta le problematiche, per altro già emerse a livello nazionale, connesse al contenimento della spesa pubblica.

Detto progetto costituisce esercizio dell'autonomia e potestà legislativa spettante alle Regioni nella materia dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa in un contesto normativo diretto alla definizione di obiettivi annuali di contenimento della spesa pubblica relativamente alle risorse economiche da impiegare per il personale ed in considerazione, tra l'altro, del testo del progetto di legge finanziaria per l'anno 2003 attualmente in discussione alle Camere.

Si ritiene di intervenire mediante la presentazione di un disegno di legge diretto al contenimento nell'anno 2003 dei fondi da impiegare per il personale, fissando ulteriori limiti rispetto a quelli già indicati dalla L.R. 26/11/2001, n. 43, in applicazione dei principi generali definiti dal DLgs 165/01. In particolare, la Regione ha fissato quale vincolo di spesa gli oneri corrispondenti alla dotazione organica vigente alla data del 31/12/1997, fatti salvi eventuali incrementi derivanti dalla contrattazione collettiva e dal trasferimento di risorse per il conferimento di funzioni. All'interno dei limiti definiti dalla legge, la Regione attua una programmazione, di norma annuale, per il soddisfacimento dei fabbisogni rilevati all'interno dell'Ente.

Analogamente, per gli Enti dipendenti la Regione - nelle rispettive leggi istitutive - ha indicato disposizioni di regolazione della spesa relativa al personale demandando alla Giunta regionale la fissazione di tetti di spesa entro cui gli stessi assumono autonome determinazioni.

Il progetto di legge persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- 1)
una definizione ancora più rigorosa - per l'anno 2003 - di limiti relativi alla spesa per il personale nell'ambito del sistema di vincoli già fissati con la L.R. 26/11/2001, n. 43;
- 2)
la salvaguardia delle politiche di copertura di posti vacanti in riferimento alle risorse professionali necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

La struttura del progetto di legge si articola in cinque articoli.

L'art. 1 delimita l'ambito di applicazione nei confronti della Regione e degli Enti dipendenti, prevedendo una validità temporale limitata all'anno 2003.

L'art. 2 sancisce l'obbligo, in caso di modifiche alle dotazioni organiche dell'Ente, di non superare il numero complessivo di posti nelle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data del 31/12/2002.

L'art. 3 definisce un sistema di vincoli relativamente alla copertura di posti vacanti nelle strutture ordinarie della Giunta e del Consiglio regionale, negli Enti ed Aziende regionali e l'assegnazione di personale alle strutture speciali. Viene in ogni caso salvaguardata la copertura dei fabbisogni di competenze professionali già autorizzati entro il 31/12/2002.

L'art. 4 precisa che il sistema di vincoli delineato non attiene agli eventuali incrementi indotti dalla contrattazione collettiva e dai trasferimenti di personale o risorse compensative a seguito del conferimento di funzioni.

L'art. 5 dichiara la legge urgente.
PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge hanno validita' fino al 31 dicembre 2003 e si applicano alla Regione Emilia-Romagna ed agli Enti pubblici non economici da essa dipendenti.

Art. 2

Limite alle dotazioni organiche

1. Le determinazioni delle dotazioni organiche della Giunta e del Consiglio regionale, previste dall'art. 10 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43, sono assunte entro i limiti numerici complessivi delle rispettive dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.

Art. 3

Limite alla copertura di posti vacanti

1. La copertura dei posti vacanti nelle strutture ordinarie della Giunta e del Consiglio regionale puo' essere effettuata in riferimento ai fabbisogni di competenza professionali la copertura dei quali e' stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonche' ad ulteriori fabbisogni entro gli oneri corrispondenti alle dotazioni organiche vigenti alla data del 31 dicembre 2002.

2. Le assegnazioni di personale alle strutture speciali della Giunta e del Consiglio regionale sono effettuate nei limiti dei relativi tetti di spesa previsti dall'art. 9 della L.R. n. 43 del 2001 come definiti alla data del 31 dicembre 2002.

3. Gli Enti ed Aziende regionali possono coprire i posti vacanti in riferimento ai fabbisogni di competenza professionali la copertura dei quali e' stata autorizzata entro il 31 dicembre 2002, nonche' ad ulteriori fabbisogni, entro il limite del tetto di spesa gia' assegnato dalla Regione alla data del 31 dicembre 2002.

Art. 4

Norma di salvaguardia

1. I limiti previsti agli articoli 2 e 3 si applicano fatte salve eventuali variazioni derivanti dalla contrattazione collettiva e dai trasferimenti di personale o di risorse compensative in attuazione di conferimenti di funzioni.

Art. 5

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.